

## BREVE MONOGRAFIA SULLA VIDIMAZIONE DEI LIBRI OBBLIGATORI PER PROFESSIONISTI E SOCIETA'

OBBLIGHI	libri sociali	libro giornale	libro degli inventari	registri IVA
bollatura e vidimazione	<b>X</b>			
numerazione preventiva	<b>X</b>			
numerazione progressiva		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
imposta di bollo	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
tassa concessione governativa	<b>X</b>			

### DEI LIBRI SOCIALI

---

- I libri sociali obbligatori per una **S.P.A.** (previsti dall'art. 2421 C.C.) sono:
  1. il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
  2. il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste;
  7. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 sono tenuti a cura degli amministratori.

Il libro indicato al numero 5 a cura del collegio sindacale.

Il libro indicato al numero 6 a cura del comitato esecutivo.

Il libro indicato al numero 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

- L'elencazione dei libri sociali sopra riportata può intendersi valida altresì per le **altre forme societarie previste dal Codice Civile dotate di libri sociali**, con obbligo di numerazione e bollatura, avendo riferimento alle specifiche delle singole forme giuridiche; pertanto si rinvia:
  - i) per le società a responsabilità limitata, all'art. 2490 C.C.;
  - ii) per le società in accomandita per azioni, all'art. 2464 C.C.;
  - iii) le società estere con sede nel territorio dello stato e/o alle società estere con sede secondaria nel territorio dello stato, agli artt. 2505 e 2506 C.C.;
  - iv) per le società cooperative all'art. 2516 C.C.;
  - v) per le società consortili all'art. 2615-ter C.C..

### DEL LIBRO GIORNALE E DEL LIBRO INVENTARI

---

Nel **libro giornale** si devono registrare tutte le operazioni in ordine cronologico.

Nel **libro inventari** vanno riportati la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, il valore di ciascun gruppo ed il bilancio.

**Ai fini fiscali** (imposte dirette) il libro giornale e il libro inventari sono **obbligatori** per:

- società di capitali e cooperative;
- società di persone e imprese in regime di contabilità ordinaria, regime previsto dagli artt. da 51 a 77 del TUIR (imprese individuali, società di persone e assimilate, enti non commerciali esercenti attività d'impresa, **con ricavi nell'anno precedente superiori a 309.874,14 euro**, pari a 600 milioni di lire, per le attività di servizi, **o a 516.456,90 euro**, pari a 1 miliardo di lire, per le altre attività, **o che hanno esercitato l'opzione**).

**Ai fini civilistici**, l'art. 2214 del Codice Civile dispone quanto segue:

1. L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
2. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
3. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori."

## **DEI REGISTRI IVA OBBLIGATORI**

---

1. Il **registro IVA degli acquisti**: è obbligatorio per tutti i contribuenti non rientranti nei regimi forfetario, supersemplificato, per le nuove iniziative imprenditoriali e attività marginali, con la sola eccezione degli agricoltori e dei pescatori esonerati;
2. Il **registro delle fatture emesse o dei corrispettivi**: è obbligatorio per tutti i contribuenti, esclusi quelli in regime per le nuove iniziative e attività marginali, gli agricoltori ed i pescatori esonerati, i soggetti in regime di esonero dagli adempimenti contabili, i contribuenti operanti nel regime degli intrattenimenti.
3. Sono previsti ulteriori registri per operazioni specifiche.

## **UNA PARTICOLARITA'**

---

Gli artt. 12 e 14 DPR 435/2001 prevedono che i seguenti soggetti:

- ▶ imprese individuali, società di persone e di capitali ed equiparate, enti commerciali
- ▶ esercenti arti e professioni anche in forma associata che abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria

**possono non tenere** i registri prescritti ai fini IVA **se**:

- a. le registrazioni sono effettuate nel libro giornale (nel registro cronologico per i professionisti) nei termini previsti dalla disciplina IVA;
- b. su richiesta dell'Amministrazione finanziaria sono forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che si sarebbero dovuti annotare nei registri suddetti.

## **DELLA BOLLATURA E DELLA VIDIMAZIONE INIZIALE**

---

- ▶ Prima dell'uso (in un momento precedente alla completa realizzazione della prima operazione da registrare)
- ▶ Effettuata dall'Ufficio del Registro delle Imprese o dal notaio (**dal 25.10.2001**, sono venute a cessare le competenze degli Uffici delle Entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili).

L'art. 8 della L.18.10.2001, n. 383 ha **soppresso** con effetto a decorrere dal **25.10.2001**:

- ▶ l'**obbligo** di **bollatura** e **vidimazione iniziale** del **libro giornale** e del **libro** degli **inventari**
- ▶ l'**obbligo** di **bollatura** dei **registri obbligatori** ai fini delle **imposte dirette** e dell'**IVA**.

Restano **esclusi** da tale disposizione i **libri sociali obbligatori** previsti dall'art. 2421 del Codice Civile che continueranno ad essere

- **vidimati**
- **bollati** ogni 100 pagine o frazione di esse (con l'apposizione delle marche o del bollo a punzone sull'ultima pagina numerata)
- **numerati progressivamente in ogni foglio, in via preventiva,**
- **dall'Ufficio del Registro delle Imprese** o da un **notaio,**
- con l'indicazione, **all'ultima pagina,** della **data** e del **numero complessivo** delle **pagine** numerate e bollate;
- soggetti alla **tassa annuale forfetaria** di concessione governativa.

L'**obbligo** di **bollatura** e **vidimazione iniziale** **permane solo se** esplicitamente previsto da leggi speciali (in tal caso, il libro deve essere bollato in ogni foglio **dall'Ufficio del Registro delle Imprese** o da un **notaio,** i quali devono dichiarare, nell'ultima pagina, oltre alla **data,** il **numero** totale delle **pagine numerate e bollate,** che compongono il libro medesimo).

E' prevista la **facoltà** per il contribuente di **bollare** e **vidimare** i libri e registri contabili per i quali tale obbligo non sussiste più (in tal caso, si segue la **numerazione preventiva per blocchi di pagine**).

## **DELLA NUMERAZIONE PREVENTIVA PER BLOCCHI DI PAGINE**

---

1. Occorre calcolare **preventivamente** le pagine di cui si compone il registro.
2. Deve essere attribuito **in via preventiva** a ciascuna pagina un numero progressivo (per ciascun anno) con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce, e deve essere certificato, all'ultima pagina dei libri, il numero complessivo dei fogli che li compongono.
3. La numerazione deve essere effettuata (fin dall'inizio, per l'intero libro e per il complessivo periodo d'imposta, come indicato nei punti precedenti) dall'**Ufficio del Registro delle Imprese** o dal **notaio (dal 25.10.2001,** sono venute a cessare le competenze degli Uffici delle Entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili).

## **DELLA NUMERAZIONE PROGRESSIVA**

---

La **numerazione progressiva** delle pagine deve essere effettuata (**direttamente dal contribuente obbligato alla tenuta delle scritture contabili**):

- **prima** della loro utilizzazione
- per **ciascun anno** (la numerazione, quindi, tornerà ad azzerarsi all'inizio dell'anno successivo per continuare in progressivo sino alla fine dell'anno stesso)
- con l'indicazione **pagina per pagina** dell'anno cui si riferisce (l'anno da indicare è l'anno cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine).
- La numerazione **non** deve essere effettuata fin dall'inizio per **l'intero libro,** né tantomeno per il **complessivo periodo d'imposta,** ma può essere eseguita nel momento in cui **si utilizza** effettivamente **la pagina.**
- Qualora le annotazioni del libro degli inventari occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l'indicazione dell'anno può essere omessa.

## **DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

---

Per i **libri e registri contabili sottratti all'obbligo della bollatura iniziale,** si rileva quanto segue.

Il contribuente, prima che il registro sia posto in uso ovvero prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive 99, deve pagare l'imposta di bollo dovuta per la formalità di numerazione.

- L'imposta di bollo va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate.

- Il contribuente che utilizza i suddetti libri può assolvere l'imposta di bollo **esclusivamente** con riferimento all'importo dovuto per **le prime 100 pagine** o **frazione** di esse. Solamente dopo aver utilizzato queste ultime, è soggetto all'imposta in oggetto prima dell'uso delle successive 100 pagine.
- Ad **esempio** è possibile pagare l'imposta di bollo dovuta per la numerazione delle successive 100 pagine (da 101 a 200), mediante l'apposizione della marca da bollo sulla prima pagina del blocco (pagina 101), e in ogni caso prima di effettuare annotazioni sulla stessa.
- L'imposta va assolta alternativamente:
  - 1) mediante **marche** o **bollo a punzone** da applicare **sulla prima pagina numerata** ( in realtà è possibile applicarla anche sull'ultima pagina di ciascun blocco di 100, purché l'imposta sia assolta prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100 pagine).

Le marche vanno applicate ogni 100 pagine (oppure frazione o multipli di 100) effettivamente utilizzate **indipendentemente** dall'**anno** cui si riferisce la numerazione progressiva.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui il libro giornale recante le scritture dell'anno 2002 termini alla pagina numero 2002/85, l'imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2002/1, si deve ritenere assolta anche per le prime 15 pagine dell'anno 2003. Di conseguenza, le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2003/16, ossia sulla 101\_esima pagina del libro giornale.

- 2) mediante **versamento** presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi. In quest'ultimo caso, gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.

- L'imposta di bollo è dovuta nella misura di **10,33 euro** per ogni 100 pagine o frazione da parte dei soggetti che, per la numerazione del libro inventari e libro giornale, assolvono in modo forfetario la tassa annuale sulle concessioni governative (**società di capitali**).  
L'imposta di bollo è elevata a **20,66 euro** per ogni 100 pagine o frazione, da parte delle **imprese individuali** e dalle **società di persone**.

## **DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER I LIBRI SOCIALI**

---

- ▶ TASSA ANNUALE FORFETARIA: per le **società di capitali** (escluse le cooperative e le società di mutua assicurazione), in luogo della tassa iniziale di 51,65 euro, è dovuta, per il libro inventari e il libro giornale, **indipendentemente dal numero di libri e registri tenuti e dal numero delle relative pagine**, una tassa annuale forfetaria di 309,87 euro (600.000 lire), elevata a 516,46 euro (1.000.000 lire) per le società con capitale sociale o fondo di dotazione superiore a 516.456,90 euro (1.000.000.000 lire).
- ▶ Tale tassa era dovuta, fino al 24.10.2001, per la numerazione e la bollatura di libri e registri e, a decorrere **dal 25.10.2001, è dovuta per la numerazione e la bollatura dei soli libri sociali**.
- ▶ Gli **imprenditori individuali** e le **società di persone** non sono più tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa, né devono versare la tassa annuale forfetaria di cui sopra.